

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 1° luglio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Ruffino, Savarese, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Angelini, Benvenuto, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Fino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Molgora, Pennacchi, Pistone, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Ruffino, Savarese, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 giugno 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ASCIERTO: « Disposizioni per la corresponsione anticipata del trattamento di fine rapporto agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate » (6188);

COLA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego dei collaboratori di giustizia » (6189);

SCALTRITTI: « Disposizioni in materia di riconoscimento della qualifica diri-

genziale al personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (6190).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MARRAS ed altri: « Disciplina dell'indennità di carica a favore dei sindaci e degli assessori comunali » (6023) *Parere delle Commissioni V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

II Commissione (Giustizia):

SIMEONE ed altri: « Norme sulle dichiarazioni pubbliche dei magistrati aventi ad oggetto valutazioni di merito su leggi dello Stato » (6094) *Parere della I Commissione;*

PISAPIA: « Modifica all'articolo 147 del codice penale in materia di rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di persone affette da grave infermità psichica » (6134) *Parere delle Commissioni I e XII;*

VI Commissione (Finanze):

SIMEONE ed altri: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, in materia di esenzione del pagamento dell'ICI» (6095) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 21 giugno 1999, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alla risoluzione in Commissione SCIACCA ed altri n. 7/00492, modificata ed approvata dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 23 giugno 1998 e all'ordine del giorno in Assemblea SCIACCA n. 9/5267/97, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998, concernenti la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare per appalti pubblici di servizi di pulizia.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 149438 e 149439;

nn. 151382 e 151383 (*alla I Commissione*);

n. 138719 (*alla II Commissione*);
 n. 155091 (*alla VI Commissione*);
 nn. 152172 e 154368 (*alla IX Commissione*);
 nn. 148054 e 148501 (*alla X Commissione*);
 n. 152177 (*alla XI Commissione*);
 n. 148452 (*alla XII Commissione*);
 n. 155108 (*alla XIII Commissione*);
 n. 155102 (*alla IX e alla XIII Commissione*).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, copia del decreto ministeriale n. 148063 concernente variazioni compensative tra capitoli di unità previsionali di base dello stato di previsione dell'amministrazione economica dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1999.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni VI (Finanze) e V (Bilancio).

Trasmissioni da Ministeri.

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreti del 2 e del 3 giugno 1999 del ministro della difesa (*alla IV Commissione*);

decreto dell'11 giugno 1999 del ministro per i beni e le attività culturali (*VII Commissione*);

decreto 7 maggio 1999 del ministro dei lavori pubblici (*alla VIII Commissione*).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 1, lettera *s*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante iniziative di riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12, comma 1, lettere *g*) ed *h*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino del Magistrato alle acque di Venezia in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla

Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 676, della legge 6 ottobre 1998, n. 344, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 giugno 1999, a pagina 4, seconda colonna, quattordicesima riga, sostituire le parole: « schema di decreto legislativo » con le seguenti: « schema di regolamento ».

PROGETTI DI LEGGE: S. 1388 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (APPROVATO DAL SENATO) (4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173)

(A.C. 4493 — sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

ricordato come in Valle d'Aosta l'ordinamento dei segretari comunali è regolato dalla legge regionale n. 46 dell'agosto scorso e ciò determina l'obbligo per i segretari in servizio di opzione fra albo regionale e l'albo nazionale e analoga cancellazione dall'albo nazionale varrà per chi deciderà di accettare un incarico presso una sede della Valle d'Aosta;

segnalato come ciò determini la necessità che il Decreto del Presidente della Repubblica 465 del 1997 tenga conto di una possibilità per il futuro di reinscrizione di chi, oggi in servizio, chieda di rientrare nell'albo nazionale e la stessa possibilità di reingresso nell'albo nazionale andrebbe consentita per chi decida di prestare l'attività in Valle e successivamente decida di lasciarla;

chiarito che ciò potrebbe avvenire, comunque, in posizione soprannumeraria e con il chiarimento che la reinscrizione nell'albo nazionale può avvenire solo a condizione di perdere il trattamento giuridico ed economico acquisito in Valle d'Aosta e dunque il segretario verrebbe posizionato nella fascia professionale pre-

vista per l'anzianità di servizio complessivamente maturata alla data di effettivo transito nell'Albo nazionale;

impegna il Governo

a prevedere un'apposita norma integrativa al Decreto del Presidente della Repubblica 465 del 1997 che si occupi della questione posta in premessa per meglio definire la mobilità dei segretari comunali in servizio oggi o in futuro in Valle d'Aosta.

9/4493/1 Caveri.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali nonché modifica della legge n. 142 del 1990;

preso atto che l'articolo 21 dello stesso provvedimento non prevede per i membri del Parlamento il trattamento dell'indennità relativa alla carica eventualmente ricoperta di sindaco, eletto in base alla legge n. 81 del 1993;

considerato che ai sindaci eletti alla carica di parlamentare viene, allo stato, impedito il cumulo della indennità parlamentare con quella relativa all'incarico nell'ente locale, determinando una grave sperequazione per chi, invece, vive doppiamente il proprio impegno pubblico con responsabilità soggettive e oggettive nonché

con dispendio di energie psico-fisiche ed economiche, non coperte dalle modeste spese di rappresentanza comunali bensì riferibili al proprio reddito personale;

visto l'accoglimento da parte del Governo, nella seduta del 30 settembre 1998, nella persona del Sottosegretario Montecchi, dell'ordine del giorno n. 9/4836/1 (relativo alla proposta di legge n. 4836, recante disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari), con il quale l'Esecutivo si impegnava a valutare l'opportunità di rimuovere urgentemente tale sperequazione presentando al Parlamento una relazione tecnica sui costi di tale modifica legislativa al fine di consentire allo stesso di valutarne pienamente gli effetti nell'ambito dei provvedimenti di riordino dell'ordinamento degli enti locali:

impegna il Governo

a rimuovere urgentemente tale sperequazione riconoscendo ai sindaci che svolgono il mandato parlamentare l'indennità per l'incarico locale ricoperto e che la stessa, quindi, sia cumulabile con quella riconosciuta ai membri del Parlamento.

9/4493/2 Marinacci, Volontè, Del Barone, Tassone.

La Camera,

premesso che:

i comuni di Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Meolo, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, San Stino di Livenza, Caorle, Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore, Portogruaro, Pramaggiore, Annone Veneto, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto e San Michele al Tagliamento hanno storicamente, una loro identità sociale e culturale, una specificità economica, una differenziazione ambientale e una mancanza di contiguità territoriale rispetto alla città di Venezia;

con l'istituzione dell'area metropolitana di Venezia, la demarcazione della città metropolitana dovrà necessariamente tener conto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 del presente disegno di legge, di tali marcate differenziazioni;

impegna il Governo

a favorire, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 del presente disegno di legge, l'istituzione di una nuova provincia denominata « Venezia Orientale », anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricomprendendovi i comuni suddetti.

9/4493/3 Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli.

La Camera,

premesso che:

i problemi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico sono sempre più sentiti dalla popolazione, anche in relazione al continuo ingresso clandestino di soggetti extracomunitari;

in particolar modo, in molti comuni turistici, con il moltiplicarsi - durante le stagioni turistiche - della popolazione soggiornante rispetto a quella abitualmente residente, quei problemi si amplificano, senza un pari adeguamento delle strutture, dei mezzi e degli organici delle forze di polizia, con la tempestività richiesta;

lo stesso Ministro dell'interno si è espresso più volte in senso favorevole al coinvolgimento diretto dei sindaci almeno delle maggiori località turistiche stagionali nella convocazione e formazione dell'ordine del giorno dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

impegna il Governo

a dare rilievo al fenomeno della stagionalità turistica tra gli elementi che comportano la tempestiva convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

9/4493/4 Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora.

La Camera,

premessi che:

una delle voci più significative del prodotto interno lordo (PIL) italiano è costituita dagli introiti derivanti dal turismo e che, di converso, lo stesso turismo rappresenta uno dei comparti più trascurati dal nostro legislatore, che sembra vivere nell'ignoranza quasi totale delle forme in cui le molteplici attività che traggono dal turismo la loro ragion d'essere si esplicano;

gli albergatori italiani della Federalberghi inviarono al Parlamento un documento da cui si ricavano cifre che non permettono di affrontare l'argomento senza pensare alle serie conseguenze che continuano a derivare da una certa « inerzia » del legislatore in un comparto che solo per il settore « alberghi » dà lavoro a oltre 245 mila addetti;

i dati, riferiti quasi esclusivamente alla ricettività alberghiera, offrono un quadro generale di oltre 34 mila strutture ricettive, capaci di 900 mila camere con un valore immobiliare approssimato a 55 mila miliardi di lire;

negli alberghi italiani, nell'anno considerato dalla ricerca della Federalberghi, furono registrati 187 milioni di pernottamenti di cui oltre il 30 per cento da parte di cittadini stranieri;

il nord risulta dotato del numero maggiore di strutture, con circa il 68,48 per cento del totale, il centro viene al secondo posto con il 20,22 per cento, mentre il sud e le isole contano, rispettivamente, l'8,29 per cento e il 4,02 per cento;

risulta inoltre che il valore aggiunto del settore alberghi e pubblici esercizi ha inciso sul PIL per il 3,05 per cento del totale;

nel periodo di riferimento considerato dallo studio della Federalberghi, il fatturato lordo dell'intero settore turismo fu di 100 mila miliardi di lire, con investimenti stimati pari a 2 mila miliardi di lire;

secondo la consapevole voce di Federalberghi, la politica del turismo significa rilancio dell'impresa, ma anche ordine pubblico, trasporti, lavoro pubblici, ambiente, beni culturali; vuol dire rilancio del Mezzogiorno il cui ritardo nello sviluppo è da attribuirsi alla mancanza di una politica coordinata in questi settori ed alla insufficienza del sistema dei trasporti anche dal punto di vista strutturale;

lo studio della Federalberghi ricorda che « per la sua connotazione geografica la vocazione turistica dell'Italia è improntata a una fortissima stagionalità, con una variegata tipologia turistica: mari, monti, laghi, terme, città d'arte, città d'affari »;

sino a oggi, poco o nulla si è fatto per il turismo in una nazione, come l'Italia, che potrebbe essere definita, senza tema di smentita, interamente « a vocazione turistica » per l'incidenza di questa voce nell'economia del Paese;

nessuna legge relativa al turismo, infine, sembra considerare il carattere di prevalenza di piccole e medie imprese, che da sole rappresentano ben il 92 per cento delle aziende operanti nel turismo;

il riordino della normativa sulle autonomie locali ci offre un'occasione unica per dare doveroso rilievo giuridico nel nostro ordinamento a quei comuni che il senso comune e la prassi amministrativa già definiscono come « a vocazione turistica ». Non si tratta che di consentire una specificazione tale da permettere al legislatore interventi differenziati nei confronti di località che reperiscono dal turismo la fonte principale delle loro entrate e che, contestualmente, contribuiscono al benessere nazionale nei modi che tutti conosciamo;

dare perciò rilevanza giuridica a un simile *status* contribuirà senz'altro a un miglioramento dell'offerta turistica e ad evitare quel senso di abbandono nel quale si sentono tutte quelle località e, naturalmente, quelle attività che, per ironia della sorte, rappresentano uno degli elementi trainanti della nostra economia;

appare necessario, registrando il fatto che i comuni turistici, sono penalizzati spesso per effetto stesso della loro stagionalità, nell'organizzazione dei servizi socio-sanitari, nella realizzazione di opere infrastrutturali, in particolare viarie, nella distribuzione delle forze di polizia, nella gestione dell'occupazione, nella contribuzione tributaria, porre particolare attenzione alla diversa normazione di tali esigenze;

impegna il Governo

a emanare un provvedimento specifico, previa intesa con la Conferenza unificata, nel quale si stabiliscano i requisiti ed i criteri per l'individuazione dei « comuni a vocazione turistica », al fine di affrontare le questioni di cui in premessa.

9/4493/5 Franz, Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli.

La Camera,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4493;

preso atto che la disciplina relativa agli archivi di Stato è alquanto carente e, per quanto concerne gli enti locali, la legge n. 142/1990 nulla dispone al riguardo, mentre è ancora in vigore una circolare del Ministero dell'interno del 1° marzo 1897 che stabilisce il metodo di archiviazione e classificazione ancora oggi applicato in tutti i comuni e provincie;

considerata la necessità di intervenire nel settore degli archivi comunali e provinciali e i degli enti pubblici, anche al fine di soddisfare le aspettative di studiosi e storici che da anni lamentano le gravi carenze gestionali del patrimonio archivistico dello Stato e degli enti locali;

impegna il Governo

ad emanare, in tempi rapidi provvedimenti di propria competenza per la disciplina ed il riordino degli archivi degli enti pubblici

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, che tengano conto:

a) classificazione e gestione degli atti amministrativi da conservare, in relazione all'attività amministrativa specifica e propria dell'ente stesso,

b) durata della validità della conservazione degli atti,

c) organizzazione e gestione del processo di classificazione, conservazione ed archiviazione degli atti degli enti pubblici,

d) definizione criteri e modalità per lo scarto e la eliminazione degli atti non più utilizzabili,

e) definizione dei ruoli e della competenza fra Stato e regioni in tema di cultura, con apposita legge di tutela sui beni culturali preannunciata dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 17 luglio 1977, demandando alle regioni fondi e mezzi per organizzare forme centralizzate di gestione degli archivi pubblici per aree territoriali omogenee;

f) obbligo di tutti gli enti pubblici, comuni e province di riordinare i propri servizi di archivio, fissando un termine adeguato e mettendo a disposizione secondo un piano organico, attraverso le regioni, eventuali dotazioni finanziarie per il recupero delle situazioni disastrose, specie quelle costituite da documenti ed atti di rilevante pregio storico,

g) definizione del passaggio o affidamento della gestione degli archivi comunali (o parte di essi) all'Archivio di Stato, fissandone criteri e modalità,

h) modalità di conservazione ed accesso degli atti di archivio in rapporto ai sistemi informatici a disposizione, determinando le varie tipologie di supporto da utilizzare per la conservazione degli atti medesimi nella durata prestabilita,

i) disciplina della facoltà dell'ente locale di acquisire, conservare e gestire l'accesso di tutte le altre possibili testimonianze di storia vita locale meritevoli di

conservazione, domandando alle regioni la specifica disciplina legata alle singole realtà, la vigilanza ed il finanziamento.

9/4493/6 Michielon, Stucchi, Fontan.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 29 della legge n. 142 del 1990 ha abrogato le norme sulla classificazione dei territori montani;

in particolare tale abrogazione ha, tra l'altro, privato del potere di classificazione della montagna la commissione censuaria centrale, operante presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo unico della legge n. 657 del 1957;

preso atto:

dell'impossibilità di dar luogo ad ulteriori riconoscimenti di montanità a favore dei comuni richiedenti, i quali, pur ritenendo di averne le caratteristiche, non hanno più un riferimento legislativo e di organismo ufficiale per proporre tale istanza;

delle numerose e continue richieste da parte di comuni per essere inseriti negli elenchi di quelli classificati montani, in ragione delle loro specifiche caratteristiche territoriali e socio-economiche;

dell'esigenza di porre mano a una nuova individuazione di criteri generali per consentire alle regioni di effettuare l'aggiornamento della classificazione della montagna italiana, in modo da riordinare opportunamente gli elenchi dei comuni montani in relazione alla situazione odierna

impegna il Governo

ad esaminare tale problematica in modo da favorire l'approvazione entro dodici mesi di una nuova disciplina legislativa per la classificazione dei territori montani da parte delle regioni.

9/4493/7 Merlo, Mario Pepe.

La Camera,

esaminato il progetto di legge n. 4493, di riforma in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali e di modifica alla legge n. 142 del 1990;

preso atto che si provvede alla emanazione di disposizioni per disciplinare l'unione dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti al fine di consentire l'esercizio di funzioni congiunte razionalizzando i costi e la produttività dei servizi resi ai cittadini;

valutato che, all'articolo 6 del provvedimento, è previsto un ruolo attivo delle regioni per la definizione degli ambiti associativi sovracomunali nell'ambito di funzioni e servizi;

valutata la necessità di promuovere forme di incentivazione per incoraggiare un delicato processo dimensionale delle autonomie locali;

impegna il Governo

a promuovere, ove ne esistano le condizioni, opportune iniziative al fine di favorire il processo di fusione dimensionale dei comuni anche attraverso una forte azione della Conferenza Stato-regioni che non può prescindere da un preventivo monitoraggio delle regioni rispetto alle esigenze delle autonomie locali comunali.

9/4493/8 Tassone, Volontè.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4493;

preso atto che si prevedono ulteriori nuovi oneri a carico dei bilanci degli enti locali;

riconosciuto che il riequilibrio dei trasferimenti degli enti locali non è ancora avvenuto;

impegna il Governo

a far sì che in qualsiasi prossimo provvedimento che riguardi l'ordinamento degli enti locali, a nuovi oneri e nuove spese corrispondano, di regola, equivalenti incrementi dei trasferimenti.

9/4493/9 Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Martinelli, Covre, Michielon, Parolo.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 (collegato alla finanziaria 1999) ha stabilito la non alienabilità dei beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province, salvo che nelle ipotesi previste con apposito regolamento;

il predetto regolamento deve essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1998;

in mancanza del predetto regolamento, gli enti locali non possono trasferire la proprietà di tali beni ad altri soggetti, in quanto beni demaniali e per ciò stesso assolutamente inalienabili;

molti enti locali non sono in grado di conservare, e quindi di rendere utilizzabili, tali beni;

la sollecita adozione del citato regolamento permetterebbe alle amministrazioni locali, nei casi e con le modalità consentiti, di avviare in tempi rapidi le procedure di alienazione, in modo da evitare ulteriore pregiudizio ad un ingente patrimonio storico-artistico;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza il suindicato regolamento al fine di evitare che un consistente patrimonio storico e artistico possa subire danni a causa di una inadeguata conservazione.

9/4493/10 Garra.

La Camera,

considerato che:

il capo III del disegno di legge di riforma delle autonomie locali prevede un nuovo meccanismo per la determinazione delle indennità di funzione per sindaci e Presidenti di provincia e definisce un nuovo *status* di amministratore locale;

anche per gli amministratori delle camere di commercio il meccanismo di determinazione delle indennità risulta inadeguato poiché è rimasto agganciato ad una normativa precedente alla legge di riforma degli enti camerali del 1993;

sempre più le camere di commercio vengono allineate, anche sul piano legislativo, quali enti locali funzionali agli enti locali territoriali;

impegna il Governo:

ad un'urgente iniziativa legislativa che allinei l'attuale sistema di determinazione delle indennità di carica dei presidenti delle camere di commercio, attualmente disciplinato dalla legge n. 340 del 1988, alla legge di riforma e a quanto previsto per gli amministratori degli enti locali;

a considerare, nell'attuazione di questo allineamento la necessità di individuare criteri simili a quelli previsti per gli enti locali ma opportunamente adattati agli enti camerali, quali la rideterminazione delle fasce sulla base del numero delle imprese iscritte nei registri camerali prevista dalla legge n. 580 del 1993;

ad adeguare con il medesimo intervento legislativo lo *status* dei presidenti

delle camere di commercio a quello degli amministratori locali con particolare riferimento al regime dei permessi e delle aspettative.

9/4493/11 Molinari.

La Camera,

considerato che:

il tema dell' istituzione di nuove province si colloca in una stagione di risveglio dei principi tesi a valorizzare la realtà delle autonomie locali;

la materia deve essere affrontata in modo organico, secondo una linea di affermazione del principio di sussidiarietà a livello istituzionale;

i presentatori dell'ordine del giorno aderiscono alla proposta di istituzione, tra le altre, della provincia del Cilento, di cui alla proposta di legge a suo tempo presentata dall'onorevole Duilio,

impegna il Governo

ad effettuare una organica ricognizione delle realtà territoriali che hanno avanzato richiesta o per le quali siano state presentate proposte di legge per la istituzione di nuove province e a procedere, conseguentemente, ad istruire l'iter per il riconoscimento delle stesse.

9/4493/12 Duilio, Marotta, Pittella, Molinari.

La Camera,

premesso che:

i problemi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, e, in particolare, in Calabria, i cui comuni sono interessati dal massiccio flusso turistico, aumentano enormemente durante i mesi estivi;

la sicurezza dei cittadini deve maggiormente interessare e coinvolgere direttamente i sindaci dei comuni ad alta vocazione e concentrazione turistica;

in questi comuni la popolazione soggiornante, rispetto a quella abitualmente residente, moltiplica tutti i problemi strettamente legati alla pubblica amministrazione, a cui deve necessariamente seguire un opportuno adeguamento delle strutture, dei mezzi e degli organici delle forze dell'ordine;

lo stesso Ministro dell'interno si è espresso favorevolmente al coinvolgimento diretto dei sindaci delle località turistiche, nella convocazione e formazione dell'ordine del giorno dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

impegna il Governo:

ad adeguare tempestivamente le dotazioni dei comuni del meridione d'Italia, e della Calabria in particolare, maggiormente interessati dai flussi turistici stagionali, in ordine a strutture, mezzi e organici delle forze dell'ordine;

a dare rilievo al fenomeno della stagionalità turistica tra gli elementi che comportano la tempestiva convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

a coinvolgere direttamente i sindaci di tali comuni nella convocazione e formazione dell'ordine del giorno dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

9/4493/13 Bergamo.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 142 del 1990, all'articolo 64, faceva salve alcune vecchie norme di incompatibilità degli amministratori locali;

com'è noto, recentemente, la magistratura amministrativa ha ritenuto di interpretare estensivamente i dettami di detti

articoli rapportandoli anche alle delibere riguardanti i piani regolatori, con sentenze del TAR e del Consiglio di Stato molto rigide e restrittive che di fatto vanno ad espropriare i consigli comunali di una delle loro più significative attribuzioni quale è appunto quella di discutere ed adottare gli strumenti di pianificazione territoriale del loro Comune, con la conseguente necessità di ricorrere a commissari *ad acta*;

in relazione all'esame del ddl 4493, la Camera ha approvato l'emendamento 18. 5, il quale stabilisce che solamente le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione vengono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale;

impegna il Governo

a chiarire che i principi espressi dal sopracitato emendamento valgono anche per i piani urbanistici adottati nei consigli comunali prima dell'approvazione della legge in esame.

9/4493/14 Fratta Pasini, Valducci.

La Camera,

premesso che:

il Veneto orientale è una realtà territoriale costituita da circa 200 mila abitanti e da 20 comuni fra cui due importanti centri urbani di riferimento, quali Portogruaro e S. Donà di Piave;

da anni essa è alla ricerca di una definizione della propria identità territoriale, produttiva e di rappresentanza politica ed istituzionale;

la legge n. 142 del 1990, nonché le modifiche apportate alla stessa dal disegno di legge n. 4493, « Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali », consentono per Venezia la costituzione della città metropolitana e, per i comuni non compresi nell'area della stessa città metropolitana, di costituirsi in nuova provincia;

impegna il Governo

a favorire, ai sensi del disegno di legge in esame, l'istituzione di una nuova provincia del Veneto orientale che comprenda i comuni di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.

9/4493/15 Basso, De Piccoli.

La Camera,

impegna il Governo

alla presentazione di disegni di legge per l'istituzione di nuove province per la cui costituzione è completo l'*iter* previsto dalla legge n. 142 del 1990.

9/4493/16 Radice.

La Camera,

premesso che:

da tempo tra le attese delle popolazioni interessate vi è il riconoscimento della provincia della Sibarite, in uno con quella di Castrovillari;

da parte della Regione Calabria, è stato da tempo definito l'*iter* per il riconoscimento delle province in questione;

impegna il Governo

a considerare, nel quadro del riordinamento della realtà territoriale-istituzionale del nostro Paese, l'esigenza delle popolazioni in ordine alla istituzione delle province di Castrovillari e della Sibarite, e ciò nel rispetto delle vocazioni storiche, culturali e socio-economiche delle zone interessate.

9/4493/17 Aloï, Fino, Napoli, Bergamo, Colosimo, Romano Carratelli.

La Camera,

impegna il Governo

al rispetto dell'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 142 del 1990, perfezionando l'istituzione delle province di Barletta, Fermo, Castrovillari, Sulmona ed Avezzano.

9/4493/18 Gissi, Cesetti, Saia, Meloni.

La Camera,

premesso che i comuni di Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, Eraclea, Ceggia, Torre di Mosto, San Stino di Livenza, Caorle, Concordia Saggitaria, Cinto Caomaggiore, Portogruaro, Pramaggiore, Annone Veneto, Gruaro, Fossalta di Porto-

gruaro, Taglio Veneto, San Michele al Tagliamento hanno un'identità sociale e culturale, un tessuto economico ed una situazione ambientale che sono differenti da quella di Venezia, dalla quale sono distaccati anche per mancanza di contiguità territoriale:

impegna il Governo

a favorire, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 del disegno di legge in esame, l'istituzione di una nuova provincia da denominarsi « Venezia Orientale », che raggruppi i territori dei comuni menzionati nella premessa, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9/4493/19 Cavaliere.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3594 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO STATUTO ISTITUTIVO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, CON ATTO FINALE ED ALLEGATI, ADOTTATO DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DELLE NAZIONI UNITE A ROMA IL 17 LUGLIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5664)

(A.C. 5664 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.

(A.C. 5664 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 126 dello Statuto stesso.

(A.C. 5664 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5664 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; BERTINOTTI ED ALTRI; MALAVENDA ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; GARDIOL; STANISCI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; SCRIVANI ED ALTRI; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ED ALTRI; COLUCCI; GAETANO VENETO: MODIFICHE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, IN MATERIA DI DIRITTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451)

(A.C. 136 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti allo scopo di sollecitare l'adozione di una

disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.

4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.